

Bruxelles, 21 marzo 2016  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0085 (NLE)**

---

---

**7295/16  
ADD 1**

**TRANS 88**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 marzo 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 156 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, sul progetto di decisione n. 1/2016 del comitato misto istituito nel quadro dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 156 final - ANNEX 1.

---

All.: COM(2016) 156 final - ANNEX 1



Bruxelles, 18.3.2016  
COM(2016) 156 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**della proposta di**

**decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, sul progetto di decisione n. 1/2016 del comitato misto istituito nel quadro dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus**

## **ALLEGATO**

**della proposta di**

**decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, sul progetto di decisione n. 1/2016 del comitato misto istituito nel quadro dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus**

### **PROGETTO DI DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO DELL'ACCORDO INTERBUS RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS**

del **[ADD DATE]**

**che adatta l'articolo 8 dell'accordo e gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell'accordo e che abroga la raccomandazione n. 1/2011**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23 dell'accordo Interbus istituisce un comitato misto onde facilitare la gestione dell'accordo.
- (2) L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione nell'accordo Interbus, introdotto dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto<sup>2</sup>, tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È giunto il momento di incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo.
- (3) In conformità all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo Interbus, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate

---

<sup>1</sup> GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

<sup>2</sup> GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38.

nell'Unione, e in conformità all'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo Interbus, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1 relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo Interbus, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi.

- (4) La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto<sup>3</sup> introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus. Tale raccomandazione è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo, le condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'allegato 1 dell'accordo, le norme tecniche applicabili agli autobus di cui all'allegato 2 dell'accordo, il modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione di cui all'allegato 3 dell'accordo, il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati e il modello di dichiarazione di cui all'allegato 5 dell'accordo sono adattati come indicato nell'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto è abrogata.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [ADD DATE].

Fatto a Bruxelles, il [ADD DATE].

---

<sup>3</sup> GUL 8 del 12.1.2012, pag. 46.

Per il comitato misto

*Il presidente*

*Il segretario*

## Allegato

**Adattamento dell'articolo 8 dell'accordo relativo alle disposizioni in materia sociale, dell'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, dell'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus, dell'allegato 3 relativo al modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione, dell'allegato 5 riguardante il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati e del modello di dichiarazione<sup>4</sup>.**

### *1. Adattamento dell'articolo 8 dell'accordo riguardante le disposizioni in materia sociale*

All'articolo 8 l'elenco degli atti dell'Unione è così modificato:

a) il riferimento al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è sostituito dal seguente:

"– regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19), che si applica fino alla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

In luogo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli,";

b) è aggiunto il seguente atto dell'Unione:

"– regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1), che si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento.

In luogo del regolamento (UE) n. 165/2014 del Consiglio possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli."

### *2. Adattamento dell'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada*

All'allegato 1 l'elenco degli atti dell'Unione è sostituito dal seguente:

---

<sup>4</sup> Per l'adattamento degli atti si è tenuto conto delle nuove misure adottate dall'Unione europea fino al 30 giugno 2015.

"regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1);

regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1), per quanto riguarda i servizi occasionali con autobus."

### *3. Adattamento dell'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus*

L'allegato 2 è così modificato:

a) l'articolo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

- direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/48/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 47), che si applica fino al 19 maggio 2018;
- direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51), che si applica a decorrere dal 20 maggio 2018;

- direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 33), che si applica fino al 19 maggio 2018;
- direttiva 2014/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134), che si applica fino al 20 maggio 2018;"

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) dimensioni massime autorizzate e pesi massimi autorizzati:

- direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).

Le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/719 si applicano a decorrere dal 7 maggio 2017;

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);
- regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31);"

iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada:

- regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del

31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19), che si applica fino alla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014.

In luogo del regolamento (CEE) n. 3821/85 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli;

- regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1), che si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento.

In luogo del regolamento (UE) n. 165/2014 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli.";

b) l'articolo 2 è così modificato:

i) i titoli e i riferimenti tra il primo paragrafo e la tabella sono sostituiti dai seguenti:

"Emissioni allo scarico:

- regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012 (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 16);
- regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1);

Emissioni sonore:

- direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del

23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172), che si applica fino al 30 giugno 2027 nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

- regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158, 27.5.2014, p. 131), che si applica, a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento, dal 1° luglio 2016, dal 1° luglio 2019 e dal 1° luglio 2027;

#### Frenatura:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

#### Pneumatici:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

#### Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

#### Serbatoi di carburante:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

#### Retrovisori:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3):

#### Cinture di sicurezza – installazione:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

#### Cinture di sicurezza – ancoraggio:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

#### Sedili:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3):

#### Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme):

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

#### Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.):

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento

(UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);
- regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/562 della Commissione, dell'8 aprile 2015 (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 35);

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia:

- regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);
- regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione relativi all'installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18).";

ii) la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

"Voce	Regolamento UN-ECE (ultima versione applicabile)	Atti dell'Unione
Emissioni allo scarico	49	Regolamento (CE) n. 715/2007, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012.  Regolamento (CE) n. 595/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014.
Emissioni sonore	51	Direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE del Consiglio, che si applica fino

		al 30 giugno 2027 nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 540/2014;  regolamento (UE) n. 540/2014, che si applica, a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento, dal 1° luglio 2016, dal 1° luglio 2019 e dal 1° luglio 2027.
Frenatura	13	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Pneumatici	54 117	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	48	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Serbatoi di carburante	34 58	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Retrovisori	46	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Cinture di sicurezza – installazione	16	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Cinture di sicurezza – ancoraggio	14	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Sedili	17	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme)	118	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli	66 107	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da

spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.)		ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.
Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza	131	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166;  regolamento (CE) n. 347/2012 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/562 della Commissione.
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	130	Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166;  regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione.".

*4. Adattamento dell'allegato 3 concernente il modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione e dell'allegato 5 concernente il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati*

Negli allegati 3 e 5 le note a piè di pagina sono sostituite dal seguente testo:

"Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (MT), Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Ungheria (H).".

*5. Adattamento dell'allegato 5 relativamente al modello di dichiarazione*

Nell'allegato 5 il modello di dichiarazione è così modificato:

a) al paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Le tre condizioni di cui al capo I del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51)";

b) al paragrafo 2 il secondo comma è soppresso.

-----